

Una nuova decisione sull'onere della prova nei giudizi tra assicurato ed assicuratore

(C. App. Bologna Sent. 13 aprile 2018)

Anna Masutti e Diego Favero

Anche la Corte d'Appello di Bologna, sulla scia della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 1558/2018, ha confermato in capo all'assicurato l'onere di provare in giudizio che l'evento dannoso rientri fra quelli previsti in polizza, al fine di ottenere la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo assicurativo.

Nella presente vicenda, l'attore agiva nei confronti della Compagnia con la quale aveva stipulato un'assicurazione contro i furti, dichiarando di aver subito un grave pregiudizio economico a causa della sottrazione di merce da parte di ignoti. L'assicuratore convenuto contestava radicalmente tanto l'operatività della copertura assicurativa, che la dinamica dell'evento.

Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto della domanda dell'assicurato, non essendo stato provato che il furto fosse stato commesso secondo le modalità previste in polizza. La polizza assicurativa, infatti, garantiva solamente i furti effettuati con scasso. L'assicurato, tuttavia, non era stato in grado di provare le reali modalità con le quali il furto sarebbe stato perpetrato ed era anzi emersa l'assenza di qualsiasi segno di forzatura degli accessi del magazzino ove era contenuta la merce sottratta.

L'assicurato impugnava la sentenza di primo grado innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, che con la sentenza del 13 aprile scorso ha rigettato, a propria volta, l'appello evidenziando che non vi era prova del fatto che il furto fosse stato commesso con scasso o rottura delle difese esterne del magazzino, come richiesto dalla polizza ai fini della sua operatività.

Sul punto il giudice d'appello richiama espressamente la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 1558 del 23 gennaio 2018, che ha stabilito che la circostanza per la quale l'evento dannoso rientri tra i rischi coperti dalla garanzia assicurativa integra un elemento costitutivo della pretesa dell'assicurato, per cui deve essere provata da quest'ultimo.

La sentenza in commento appare, dunque, un ulteriore precedente suscettibile di cristallizzare, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la ripartizione degli oneri probatori nei giudizi tra assicurato ed assicuratore.

Per maggiori informazioni scrivere ad a.masutti@lslex.com oppure a d.favero@lslex.com.



Anna Masutti
a.masutti@lslex.com



Diego Favero
d.favero@lslex.com